

## II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

## ARRÊTS DES COURS CIVILES

## 39. Sentenza 4 dicembre 1953 della II Corte civile nella causa Righetti e Campana contro Travaini.

*Azione tendente a modificare la graduatoria.* Art. 250 LEF.  
Valore litigioso. Applicazione dell'art. 55 cp. 1, lett. a OG.

*Kollokationsklage.* Art. 250 SchKG.  
Streitwert. Anwendung von Art. 55 lit. a OG.

*Action en contestation de l'état de collocation.* Art. 250 LP.  
Valeur litigieuse. Application de l'art. 55 al. 1 lettre a OJ.

A. — Con decreto 28 maggio 1951 la Pretura di Mendrisio dichiarò il fallimento di Giannino Travaini.

La moglie del fallito, Luisa Travaini, insinuò un credito di 65 905 fr. che, ammesso dalla delegazione dei creditori, fu iscritto in graduatoria, per metà, nella quarta classe (art. 219 LEF) e, per metà, nella quinta classe.

Adolfo Righetti e i figli di Enrico Campana, figuranti in quinta classe, quello per un credito di 1297 fr. e questi per un credito di 3491 fr., contestarono la graduatoria, chiedendo che il credito di Luisa Travaini fosse ammesso soltanto per 15 950 fr. e iscritto in quinta classe.

B. — Tanto il Pretore di Mendrisio, quanto la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino respinsero la petizione di Righetti e Campana.

C. — Gli attori hanno deferito al Tribunale federale, mediante un ricorso per riforma, la sentenza della seconda giurisdizione cantonale, proponendo l'accoglimento della petizione di causa o, subordinatamente, il rinvio degli atti alla seconda istanza cantonale affinché prononci un nuovo giudizio dopo aver stabilito il valore dell'immobile di proprietà della moglie.

La convenuta ha concluso per l'irricevibilità del ricorso,

poichè esso non contiene l'indicazione del valore litigioso e non è sufficientemente motivato; in linea subordinata, ha proposto il rigetto del ricorso.

*Considerando in diritto:*

Giusta l'art. 55 cp. 1, lett. a, OG, nelle cause di carattere pecuniario in cui non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, l'atto di ricorso per riforma deve indicare se il valore litigioso raggiunge 8000 fr. o almeno 4000 fr. Secondo la giurisprudenza, il ricorso sprovvisto di quest'indicazione è irricevibile (RU 71 II 252; sentenza inedita 13 novembre 1953 nella causa Gobbi c. FFS); il rigore di questa regola subisce un'attenuazione solo quando la sentenza impugnata indica il valore litigioso o se appare senz'altro e in modo certo che i suddetti ammon-tari sono raggiunti (cfr. sentenza inedita 4 ottobre 1951 su ricorso Müller).

Nella fattispecie il valore litigioso non consiste nella differenza tra l'ammontare di 65 905 fr., credito iscritto in graduatoria a favore della convenuta, e l'ammontare di 15 950 fr., credito riconosciuto dagli attori in quinta classe. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 65 III 30 e seg.; 65 II 43), il valore litigioso è l'ammontare del probabile dividendo fallimentare che la convenuta riceverebbe in meno, qualora la contestazione della graduatoria fosse ammessa. Ora nè il ricorso per riforma, nè la sentenza impugnata indicano che nella fattispecie questa differenza del dividendo fallimentare raggiungeva almeno i 4000 fr., nè ciò risulta senz'altro e con sicurezza dagli atti di causa.

*Il Tribunale federale pronuncia:*

Il ricorso è irricevibile.